

ACCORDO QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2009

E

CONFINDUSTRIA GENOVA, con sede legale in Genova, Via San Vincenzo 2, codice fiscale, 80030250106, rappresentata dal Presidente Dott. Giovanni Calvini, nato a Genova il 25/03/1970.

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- 1) In data 6 giugno 2001 la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e la Confindustria hanno siglato un protocollo d'intesa in materia di formazione e ricerca;
- 2) In data 1 agosto 2001 le Parti hanno siglato un protocollo d'intesa, di validità triennale, volto ad incrementare la collaborazione per quanto riguarda sia la ricerca e l'innovazione che la formazione;
- 3) A marzo del 2002 è stata costituita tra le Parti una Commissione mista per esaminare i rapporti in essere tra mondo accademico, tessuto imprenditoriale e mercato del lavoro, nonché per individuare possibili obiettivi e strumenti di miglioramento in funzione dei processi di trasformazione socio-economica che interessano il territorio ligure;
- 4) I Gruppi di lavoro creati all'interno della suddetta Commissione hanno formulato analisi e prospettive di collaborazione volte al rafforzamento delle iniziative in corso, alla focalizzazione di quelle aventi maggiore valenza strategica per il futuro, nonché alla verifica dell'opportunità di creare strumenti operativi per far convergere risorse e opportunità;
- 5) A partire dall'anno 2002 è stato avviato un rapporto di collaborazione fra Confindustria e la Facoltà di Ingegneria per l'inserimento di moduli formativi aventi ad oggetto la "cultura d'impresa" nel manifesto degli studi della Facoltà;
- 6) In data 4 dicembre 2003 la CRUI e la Confindustria hanno sottoscritto un Patto per il rilancio della ricerca e l'innovazione in Italia, all'interno del quale vengono individuate azioni specifiche che coinvolgono anche su scala locale Università e Associazioni imprenditoriali;
- 7) In data 29 luglio 2004 la CRUI e la Confindustria hanno sottoscritto un documento che individua le azioni da porre in essere per rafforzare la collaborazione tra Università ed Impresa e per rilanciare il ruolo strategico della formazione e della ricerca nel nostro Paese;
- 8) In data 26 gennaio 2005 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra le Parti, che prevede la costituzione di un Comitato di Coordinamento e di un Comitato di Indirizzo Paritetico;

- 9) I Gruppi di lavoro creati tra le Parti hanno seguito vari progetti, che coinvolgono anche altri soggetti pubblici e privati, tra i quali la Ricerca sulle Imprese Familiari liguri ed il Progetto di ricerca sull'attività di internazionalizzazione delle imprese liguri;
- 10) Nel 2007 è stato costituito presso Confindustria Genova un "Team della Ricerca" di cui ad oggi fanno parte 70 aziende associate, tra le quali anche il Distretto tecnologico sui sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie della Liguria, società consortile a partecipazione universitaria, (SIIT) ed Odisseus s.c.r.l, partecipata da SIIT.
Il Team è un mezzo attraverso il quale dare risalto alle iniziative comuni di ricerca ed innovazione attuate sia da Confindustria Genova che dall'Università degli Studi di Genova (organizzazione di incontri tematici, collaborazioni tra mondo universitario ed imprese, incontro tra domanda e offerta di tecnologia, brevetti ecc.), che opera in rete ed in stretta collaborazione, attraverso la stipula di Accordi, con il Team della Ricerca dell'Unione Industriale di Torino, di Alessandria e di Cuneo;
- 11) Nel Giugno 2008 è stata effettuata una ricerca, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria e la Facoltà di Scienze MFN, sulle aziende associate a Confindustria Genova e sull'Amministrazione Pubblica in merito al fabbisogno per i prossimi 5 anni di personale laureato da assumere;
- 12) Le Parti hanno concluso altre rilevanti iniziative che hanno coinvolto direttamente o indirettamente Università e mondo delle imprese, quali:
- la costituzione dell'Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ISICT), finalizzato allo sviluppo e alla diffusione delle discipline e delle attività che si richiamano all'ICT e alla promozione, formazione, ricerca e crescita dell'imprenditorialità nel settore;
 - la costituzione del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI) tra le Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova, con funzioni di formazione post laurea, ricerca e servizi specialistici rivolti anche al mondo imprenditoriale;
 - la costituzione del Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati (SIIT s.c.p.a.), cui partecipano, oltre all'Università di Genova, Regione, CNR, Confindustria, le CCIAA di Genova e La Spezia e numerose imprese operanti nel settore;
 - le attività in collaborazione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);
 - il progetto "Leonardo" presentato dalla Società Genova High-Tech Spa per la realizzazione sulla collina degli Erzelli di un Parco Scientifico Tecnologico, ove è previsto il trasferimento del polo genovese della Facoltà di Ingegneria;
 - la costituzione del Polo della Robotica, associazione di PMI che operano in stretta collaborazione con i dipartimenti scientifici dell'Università, cui partecipano, tra gli altri, l'Università di Genova, Confindustria, CCIAA di Genova e aziende private operanti nel settore;
 - la collaborazione dell'Università degli Studi di Genova in progetti di Fondimpresa e Fondirigenti, Associazioni costituite tra Confindustria, Federmanager, CGIL, CISL e UIL per la formazione continua di dirigenti, quadri, impiegati ed operai attraverso la gestione dei fondi provenienti dai contributi versati a tale scopo dalle Aziende all'INPS;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collaborazione avviato con la firma dell'Accordo Quadro del 2005, incrementando anche in termini di efficacia le attività nell'ambito dei settori della formazione, della ricerca, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento e Attività

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento Paritetico, composto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova, dal Presidente di Confindustria Genova e da sei membri nominati congiuntamente dalle Parti, al quale conferiscono il compito di valutare, promuovere, organizzare e controllare le iniziative di comune interesse all'interno di un quadro organico che riguardi i seguenti obiettivi, prioritari e non esclusivi:

- a) Progetti e attività di ricerca & sviluppo comuni, sia attraverso gli Enti ai quali le Parti partecipano, sia utilizzando le strutture poste a disposizione dalle Parti, sia attivando strutture operative di partnership come i laboratori congiunti;
- b) Partnership nel settore della formazione istituzionale (partecipazione alla progettazione dei manifesti dei corsi di studio, offerta di stage e tirocini, contributi nelle attività di orientamento e di sportello informativo, corsi integrativi);
- c) Erogazioni da parte di Confindustria Genova, o da essa promosse, di borse di studio per studenti di corsi istituzionali, borse di dottorato e assegni di ricerca di interesse aziendale, premi di laurea;
- d) Promozione di iniziative per il finanziamento o co-finanziamento di posti da ricercatore a tempo determinato o di cattedre convenzionate di interesse aziendale;
- e) Collaborazione nelle attività di formazione continua e nei master post-laurea, attivando sinergie e partecipazione a progetti regionali ed extraregionali;
- f) Promozione di un progetto comune per armonizzare e snellire le procedure relative ai bandi di concorso regionali finalizzati all'erogazione di master;
- g) Azioni comuni per facilitare l'introduzione di innovazione tecnologica e di processo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa nelle sue diverse fasi di trasformazione e sviluppo;
- h) Promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese (ad es: Start Cup, spin off, ecc.);
- i) Promozione di azioni volte a favorire iniziative congiunte per l'internazionalizzazione;
- j) Sinergie nel campo dei processi di pianificazione e valutazione con particolare riferimento:
 - per la pianificazione, alla valorizzazione del ruolo dell'Università e delle imprese nel contesto territoriale urbano e regionale (ad esempio, per la realizzazione di residenze e insediamenti);

- per la valutazione, allo svolgimento di analisi e studi che facilitino processi decisionali e tecnico-economici, in risposta alle istanze degli attori territoriali.

2. Le Parti si impegnano a dare attuazione alle Disposizioni normative che prevedano la partecipazione e la cooperazione tra Università e Confindustria anche in materia di orientamento e di accesso all'istruzione post secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Confindustria e Università potrà essere attuata tramite la stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo che potranno riguardare specifici settori individuati dal Comitato di Coordinamento, ferma restando la possibilità di accordi particolari coinvolgenti singole imprese.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa. Sulla base di quanto programmato nell'ambito del Comitato di cui all'art. 3, le strutture interessate, in quanto rientranti nelle loro peculiari autonomie, potranno stipulare i relativi accordi facendo riferimento al presente accordo e comunicando al Comitato i temi e i termini del rapporto istituito.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto come ad esempio la Convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.

Art. 5 - Oneri finanziari

1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi o protocolli attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. E' prevista la verifica annuale, entro giugno, dello stato di avanzamento dei lavori a cura del Comitato di cui all'art. 3.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di

portare a conclusione i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Confindustria Genova coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 10 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro di Confindustria Genova assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Confindustria Genova.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Confindustria Genova ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali di Confindustria Genova sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Confindustria Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.


Art. 14 - Registrazione

Il presente Atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 20 gennaio 2010

Università degli Studi di Genova
(Prof. Giacomo Deferrari)



Confindustria Genova
(Dott. Giovanni Calvini)

